

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

INDICE

Scopo

Campo di applicazione e destinatari

Definizioni

Riferimenti Normativi

Elementi di una Partita (Comunicazioni, Certificato Sanitario, Identificazione animali, Documenti di Identificazione, Vaccinazione Antirabbia, Documento Commerciale)

Modalità Operative e Controlli .

Sistema TRACES e UVAC

Obblighi di registrazione e convenzione

Misure in caso di discordanza, irregolarità della partita

Trasporto

Disciplina sanzionatoria Illeciti penali e amministrativi

Controlli sulle importazioni da Paesi Terzi

Trasporto nazionale di cani e gatti

Allegati

1. Compendio Illeciti penali correlati al reato di traffico illecito di animali da compagnia e all' introduzione illecita
2. Tabella 1 - Vaccini antirabbia in commercio in Italia
Tabella 2- Vaccini registrati in Europa con uso consentito prima dei 3 mesi di età
3. Tabelle 3. 1..2 . ecc. sanzioni violazioni
4. [Modello Certificato Sanitario](#)
5. Mod. PA - Comunicazioni UVAC.....
6. Mod. E.C. - Esecuzione Controlli su Segnalazione UVAC
7. Indirizzi UVAC - PIF Sicilia
8. Mod. IRP - Regularizzazione documentazione
9. Mod. RPP - rispedizione all'origine
Es. [Mod. CMR](#)

Redazione, Convalida ed Approvazione		
Redatto dal dirigente veterinario I° Liv.	Dott. Rosario Napoli	
Convalidato dal RQ	Dott. Bartolo Sala	
Approvato dal Direttore del Servizio IAPZ	Dott. Antonio Izzo	
Approvato dal direttore del DP Veterinario	Dott. Salvatore Cuffaro	

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

Distribuzione			
N. Copia	Destinatario		Modalità
1	Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario e Servizio Sanità Animale	Dott. Salvatore Cuffaro	Cartacea - informatica
2	Responsabile qualità programmazione e controllo DP Veterinario	Dott. Bartolo Sala	Cartacea - informatica
3	Direttore Servizio SIAOA	Dott. Andrea Filocco	Informatica
4	Direttore Servizio SIAPZ	Dott. Antonio Izzo	Cartacea - informatica
5	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Sciacca	Dott. Natalia Sciortino	Informatica
6	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Ribera	Dott. Calogero Geraci	Informatica
7	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Bivona	Dott. Salvatore Ciccarello	Informatica
8	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Casteltermeni	Dott. Carmelo Panepinto	Informatica
9	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Agrigento	Dott. Vincenzo Cappello	Informatica
10	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Canicattì	Dott. Giuseppe Licata	Informatica
11	Coordinatore dei Servizi Veterinari Distretto di Licata	Dott. Salvatore Pacinella	Informatica
12	Responsabile U.F. IAPZ Distretto di Sciacca	Dott. Girolamo Raso	Informatica
13	Responsabile U.F. IAPZ Distretto di Ribera	Dott. Emanuele Izzo	Informatica
14	Responsabile U.F. IAPZ Distretto di Bivona	Dott. Salvatore Ciccarello	Informatica
15	Responsabile U.F. IAPZ Distretto di Casteltermeni	Dott. Vincenzo Gagliano	Informatica
16	Responsabile U.F. IAPZ Distretto di Agrigento	Dott. Rosario Napoli	Informatica
17	Responsabile U.F. IAPZ Distretto di Canicattì	Dott. Salvatore Cavaleri	Informatica
18	Responsabile U.F. IAPZ Distretto di Licata	Dott. Ignazio Rinaldi	Informatica
19	Resp. UOS PNR e mangimi	Dott. Emanuele Izzo	Informatica
20	Resp. UOS Latte e derivati	Dott. Lorenzo Alfano	Informatica
21	Dirigente U.F. I.A.P.Z	Dott. Domenico Ferreri	Informatica
22	Dirigente U.F. I.A.P.Z	Dott. Giuseppe Leto	Informatica
23	Veterinari L. P. Incaricati		Informatica

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

Lista di Revisione					
Rev.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Convalida RQ	Approvazione Direttore DP Veterinario

1. SCOPO

La presente procedura si propone di fornire un compendio delle normative riguardanti gli aspetti sanitari , le disposizioni relative al trasporto, gli obblighi comunitari (Traces – U.V.A.C) che regolano gli scambi commerciali di cani e gatti tra paesi UE, al fine di agevolare l’attività di controllo nel caso di introduzioni nel nostro territorio e di fornire uno strumento di agevole consultazione per contrastare la movimentazione illecita di cuccioli di cane e gatto.

Nella presente procedura vengono allegati anche elementi riassuntivi di Illeciti penali che possono essere correlati al reato di traffico illecito di animali da compagnia e all’ introduzione illecita.

Alle importazioni da Paesi Terzi è dedicata un’ appendice.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Campo di applicazione sono le attività commerciali di trasporto, importazione vendita di animali vivi (cani e gatti) sia che li importino direttamente sia che si riforniscono da importatori all’ingrosso.

Destinatari della presente procedura sono:

- Direttore del Servizio Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche
- Direttore Servizio Alimenti di Origine Animale
- Direttore Servizio Sanità Animale
- Coordinatori dei Servizi Veterinari Distrettuali
- Responsabili U.O.S.
- Responsabili UU.FF. SIAPZ Distrettuali
- Operatori del Settore.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

3. DEFINIZIONI

- Scambi commerciali**: spostamenti cani e gatti a carattere commerciale
 - Movimentazioni**: spostamenti di cani/gatti/furetti a carattere non commerciale
 - Importazioni**: movimentazioni di cani-gatti-furetti introdotti negli Stati membri da paesi terzi **esterni** all'UE.
 - Sistema TRACES** (TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM) è una piattaforma informatica veterinaria comunitaria di collegamento tra gli operatori economici e le autorità di controllo istituzionali.
 - U.V.A.C.** Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari - Uffici periferici del Ministero della Salute
 - **PIF** - Posti di Ispezione Frontaliera,- sono uffici periferici del Ministero della Salute
 - **SIAPZ** - Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche
 - Messaggio TRACES e UVAC** - Comunicazioni/notifiche preventive che l'Autorità Ufficiale e il Destinatario devono effettuare 24 h prima dell'arrivo della partita di animali.
 - Partita di Animali**: gruppo di animali oggetto della movimentazione
 - Certificato sanitario**: il documento che attesta il possesso dei requisiti sanitari che comprendono l'identificazione, la vaccinazione antirabbica, un esame clinico degli animali nelle 24 ore precedenti
 - Passaporto o Documento di Identificazione**: documento di identificazione dell'animale da compagnia, conforme alla Decisione della Commissione 2003/803/CE, rilasciato dall'Autorità competente o da un medico veterinario abilitato dall'Autorità competente.
 - Identificazione Individuale**; gli animali devono essere identificati in maniera univoca da un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza (Microchip).
 - Microchip o Trasponder**: dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza conforme alla norma ISO 11784
 - Lettore Microchip**: dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.
 - Documentazione Commerciale (CMR)**: documento commerciale di trasporto.
 - Vaccinazione Antirabbica**: vaccinazione contro il virus della rabbia valida solo dopo 21 giorni dalla conclusione del protocollo vaccinale e se praticata **dopo** l'applicazione del microchip
 - Trasportatore** persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi
 - Conducente/Guardiano** «guardiano»: persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio;
- Mod. IRP – Regolarizzazione documentazione
Mod. RPP – rinvio partita a destinazione ??

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

4. RIFERIMENTI NORMATIVI:


- Direttiva 92/65/CEE del 13 Luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.
- Decreto Legislativo n. 633/1996 "Attuazione della direttiva 92/65/CEE
- Regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio
- Decisione n. 2003/803/CE che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti
- Regolamento (CE) n. **599/2004** della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di Prodotti di O. A.
- Decisione **2004/595/CE** che stabilisce un modello di certificato sanitario per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali e succ. mod.
- Decisione 2004/839/CE che definisce le condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la **Comunità**
- Decisione della Commissione del 2 febbraio 2005 che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica
- Decisione della Commissione **2010/684/UE** che modifica la parte 1 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende
- Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze 20/4/2005 Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi Terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali in applicazione al regolamento (CE) 998/2003
- Regolamento (UE) n. 388/2010 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n.998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale
- Regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
- Decisione di esecuzione della Commissione (2011/874/UE) del 15 dicembre 2011omissis importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

- Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97
- **LEGGE 4 novembre 2010, n. 201** Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno che individua fattispecie penali e amministrative e il relativo sistema sanzionatorio.
- Decreto Legislativo n. 28/1993 attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari”
- Decreto Legislativo n. 27/1993 Attuazione della Direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica”
- Decisione 2003/623/CE relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES
- Decreto del Ministero della Sanità del 20 novembre 2000 Registre e convenzioni con gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari ai fini dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali e Prodotti di O.A.
- DPR 320/54, Regolamento di polizia veterinaria
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale -
Decreto Legislativo 151/2007 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme sul trasporto di animali vivi”

5. ELEMENTI di una PARTITA

Gli scambi a carattere commerciale di partite di animali da affezione effettuati tra Stati membri UE richiedono i seguenti elementi costitutivi:



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

5.1. Il messaggio TRACES.

L'Autorità Ufficiale dello Stato speditore deve notificare la partita di animali, tramite il sistema informatico TRACES, all'Autorità sanitaria dello Stato destinatario, per l'Italia Servizio Veterinario Ufficiale e UVAC competenti per territorio.

L'Importatore che deve ricevere la partita ha l'obbligo di notificare l'arrivo della stessa nelle 24 ore precedenti la partenza all'UVAC competente per territorio.

5.2. Il Certificato Sanitario Cumulativo

Documento cumulativo per tutta la partita, conforme al modello previsto dalla Direttiva 92/65/CEE - Certificato Sanitario per gli scambi di animali....- (come modificato dalla Decisione 2010/684/CE), che deve riportare le informazioni di identità e sanitarie relative alla partita.

Il certificato sanitario è il documento che attesta il possesso dei requisiti sanitari che comprendono l'identificazione, la vaccinazione antirabbica, un esame clinico degli animali nelle 24 ore precedenti la spedizione, effettuato da un medico veterinario ufficiale e garantisce che gli animali sono in buono stato di salute e idonei al trasporto.

Il certificato sanitario deve sempre essere in originale e unico per tutta la partita della stessa specie, deve scortarla per tutta la durata del viaggio fino al destinatario finale che dovrà conservarlo per un anno ed esibirlo su richiesta.

È composto da:

Parte I «Informazioni relative alla partita», in cui sono contenute le informazioni relative agli animali trasportati

Parte II «Certificazioni sanitarie», in cui sono riportati i requisiti stabiliti dalla normativa specifica relativa a ciascuna specie.

Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture riportate nel certificato.

Il certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data della visita sanitaria e deve essere:

- un documento unico e indivisibile
- redatto nelle lingue ufficiali dello Stato speditore e dello Stato ricevente
- compilato in ogni sua parte
- datato, firmato e timbrato dal veterinario ufficiale
- rilasciato entro le 24 ore precedenti alla partenza

Sul certificato sanitario devono essere indicati tutti i numeri dei microchip/tatuaggio di tutti gli animali (Direttiva 92/65/CEE Allegato E parte I).

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

L'elenco dei microchip può essere riportato come allegato al certificato sanitario, deve comunque recare il timbro del veterinario che ha emesso il certificato con il quale deve costituire un documento unico e indivisibile.

I controlli effettuati durante il trasporto o a destinazione dovranno essere attestati da un veterinario ufficiale nella parte III del certificato Traces di cui al Regolamento 599/2004/CE.

5.2.1 - Il certificato sanitario è previsto anche per le movimentazioni a carattere non commerciale che prevedano un numero di animali superiore a cinque.

CERTIFICATO SANITARIO PER MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI CANI E GATTI IN NUMERO SUPERIORE A CINQUE

In questo caso il certificato deve riportare i seguenti dati:

- nome dello spediteore, indirizzo e CAP
- numero di riferimento del certificato
- autorità centrale competente
- autorità locale competente
- Paese di origine e codice ISO
- numero di animali
- finalità della certificazione (da compagnia)
- identificazione (specie, metodo di identificazione, numero di identificazione, quantità)

La validità di tale certificato è di 4 mesi oppure fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica riportata nella sezione IV del passaporto se quest'ultima data è antecedente.

5.3. L'Identificazione Individuale (Microchip/Trasponder).

Il Regolamento 998/2003/CE prevede che cani e gatti e furetti movimentati all'interno dell'Unione europea debbano essere identificati da un dispositivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura (comunemente Microchip).

Il microchip, deve essere conforme alla norma ISO 11784 e può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785.

In caso di microchip non conformi alla norma ISO, è necessario che gli animali così identificati viaggino accompagnati da idoneo strumento di lettura del dispositivo.

Il numero di microchip o di tatuaggio deve essere riportato sul passaporto nella Sezione III punto 1 insieme alla data e alla regione anatomica di inoculazione.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

Solo in questo modo il passaporto risulta attribuito a un determinato animale.

I codici numerici dei microchip di ciascun animale devono essere inoltre indicati sul certificato sanitario.

L'elenco dei microchip può essere riportato come allegato al certificato sanitario; deve comunque recare il timbro del medico veterinario che ha emesso il certificato e deve costituire un documento unico e indivisibile con il certificato

5.4. Documento di identificazione - Passaporto conforme al modello della Decisione 2003/803/CE.

Per le movimentazioni di carattere commerciale e non, di cani e gatti nel territorio UE, il Regolamento 998/2003/CE prevede la presenza obbligatoria del passaporto individuale (documento di identificazione dell'animale da compagnia) rilasciato dall'Autorità competente o da un medico veterinario abilitato dall'Autorità competente. Il passaporto deve essere conforme alla Decisione della Commissione 2003/803/CE.

5.5. La vaccinazione antirabbica obbligatoria.

Ad oggi, non possono arrivare in Italia cani e gatti da Paesi Comunitari. ed extracomunitari, di età inferiore a 3 MESI. (art. 5 comma 2 del Regolamento (CE) n. 998/2003) che non siano vaccinati contro la Rabbia nel rispetto dei protocolli di vaccinazione imposti dai fabbricanti e dei 21 giorni di attesa previsti dalla normativa.

Solo per Austria, Danimarca, Finlandia e Polonia risultano autorizzati vaccini che permettono di avere animali conformi già a due mesi di età.

Ai sensi del Regolamento 438/2010/UE che modifica il Regolamento 998/2003/CE una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida qualora soddisfi le seguenti condizioni:

- il vaccino sia stato somministrato nella data indicata nella sezione IV del passaporto
- **la data di vaccinazione non sia precedente alla data di impianto del microchip indicata all'interno della sezione III, punto 2, del passaporto**
- siano trascorsi almeno **ventuno giorni** dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antirabbico nello Stato in cui è somministrato il vaccino (Dec. 2005/91/CE)
- il periodo di validità della vaccinazione, come prescritto nella specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antirabbico, sia stato indicato dal veterinario abilitato nella sezione IV del passaporto

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

Se la vaccinazione di richiamo è stata effettuata oltre il periodo di validità della precedente deve essere considerata una vaccinazione primaria.

In Italia e in molti altri Paesi l'età minima per sottoporre gli animali alla vaccinazione è di 3 mesi.

Dal momento però che la vaccinazione può essere effettuata in alcuni Paesi anche prima dei 3 mesi di età (in quanto la Comunità europea non indica una data precisa per iniziare questa profilassi vaccinale), le Autorità competenti del paese di origine e/o di provenienza degli animali devono confermare, attestandolo ufficialmente nella documentazione di scorta di questi, che per il vaccino registrato utilizzato sia espressamente precisato, nelle indicazioni della casa produttrice, che lo stesso può essere impiegato in animali di età inferiore ai 3 mesi.

Dalla data del compimento del protocollo vaccinale devono essere trascorsi almeno 21 giorni.

Negli stati membri della Comunità Europea sono stati autorizzati numerosi vaccini contro la rabbia con differenti protocolli vaccinali.

Per la profilassi antirabbica pre-contagio del cane e del gatto in Italia sono disponibili 4 vaccini, tutti inattivati: Nobivac Rabbia (*Intervet*), Rabigen Mono (*Virbac*), Rabisin (*Merial*) e Vanguard R (*Pfizer*)-**Vedi (tabella 1).**

Nella tabella 2 sono riportati i vaccini registrati in Europa con un uso consentito in cuccioli di meno di 12 settimane di età (3 mesi).

5.6. Documentazione commerciale lettera di vettura internazionale (CMR).

Il **CMR**, acronimo di *Convention des Marchandises par Route*, è l'accordo internazionale tipico del trasporto internazionale su strada, da cui è derivato il documento, usualmente definito anch'esso come *CMR* ma più precisamente definibile in Italiano in "**Lettera di vettura internazionale**".

Il documento contiene le condizioni di trasporto e deve recare le seguenti indicazioni obbligatorie:

- data e luogo di emissione
- nome e indirizzo del mittente
- nome ed indirizzo del destinatario
- nome ed indirizzo del luogo di destinazione se diverso dal destinatario
- natura, peso, quantità e/o numero delle cose da trasportare
- indicazione degli eventuali punti obbligatori di transito per le operazioni doganali

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

6. Modalità Operative e Controlli

Ricevuta la Comunicazione tramite Mod. PA inoltrato al Servizio Veterinario territorialmente competente , il personale di supporto provvederà al protocollo in entrata e alla consegna al Responsabile S.I.A.P.Z. che assume la responsabilità del procedimento.

La finalità dei controlli è la verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di movimentazione di cani e gatti.

La verifica dello stato di salute e di benessere degli animali deve essere sempre effettuata da un Medico Veterinario del Servizio Veterinario Ufficiale.

6.1. Controlli durante il Trasporto

Durante il trasporto devono essere presenti i seguenti documenti:

- Autorizzazione del trasportatore (tipo 1, tipo 2) e/o del Conducente / Guardiano
- Certificato di omologazione del mezzo per viaggi superiori alle 8 ore (se di Tipo 2)
- Documento con indicazioni per la somministrazione di cibo e acqua (secondo la durata del viaggio)
- Documento commerciale di trasporto (CMR)

Ogni animale deve essere:

- Identificato tramite microchip individuale o tatuaggio
- Scortato da un passaporto individuale
- Vaccinato contro la rabbia

Dati relativi alla partita che deve essere:

- Notificata nel sistema TRACES
- Preavvisata dal primo destinatario all'UVAC e al Servizio Veterinario Ufficiale competenti per territorio
- Scortata da un certificato sanitario cumulativo

Dati relativi al Conducente e al mezzo di trasporto:

- Il conducente deve essere in possesso della patente di guida
- Sul mezzo deve essere presente il libretto di circolazione
- Il mezzo deve essere assicurato
- Il mezzo di trasporto e/o i contenitori devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile dalla scritta "ANIMALI VIVI "

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

6.2. Controlli a Destinazione

I controlli a destinazione sono quelli eseguiti presso il luogo di arrivo della partita indicato nel certificato sanitario. Durante il controllo è necessario verificare:

- La documentazione di iscrizione presso l'UVAC e il rispetto dei conseguenti obblighi
- L'autorizzazione alla detenzione di animali rilasciata dall'autorità competente
- L'iscrizione alla Camera di Commercio
- I certificati sanitari delle partite introdotte (da conservare almeno 12 mesi)
- I codici numerici dei microchip
- I passaporti
- Il documento commerciale di trasporto (CMR)
- La conformità della struttura ai requisiti previsti dalla legislazione vigente e la detenzione nel rispetto del benessere degli animali presenti
- Il registro di carico-scarico (gli animali devono rimanere in carico su questo registro almeno sei mesi)

6.3. Controlli presso Allevamenti e Negozi

Durante il controllo in un allevamento o presso un negozio è necessario verificare:

- L'autorizzazione alla detenzione di animali rilasciata dall'autorità competente
- La conformità della struttura ai requisiti previsti e la detenzione nel rispetto del benessere degli animali presenti
- L'iscrizione alla Camera di Commercio
- I codici numerici del microchip
- I passaporti
- Il documento commerciale (fattura)
- Il Registro di carico / scarico delle partite

È importante ricordare che in Italia **non è ammessa** la vendita di cani di età inferiore a due mesi e non identificati.

Al momento del controllo verificare la rispondenza del microchip applicato all'animale e quello riportato sul documento di identificazione e sul certificato sanitario.

La data di vaccinazione antirabbica deve essere sempre posteriore alla data di applicazione del microchip.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

7. Sistema TRACES e UVAC

TR@CES "TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM" è una piattaforma informatica veterinaria comunitaria gestita dalla Commissione europea.

Il sistema si inserisce, nell'ambito delle rispettive competenze, quale collegamento tra gli operatori economici e le autorità di controllo istituzionali.

TR@CES fornisce due servizi essenziali:

- Certificazione
- Certificati

Nel messaggio informatico TRACES sono riportati i dati della partita.

Il messaggio è trasmesso il giorno stesso dell'emissione del certificato sanitario da parte dell'Unità Veterinaria Locale (UVL) del Paese membro speditore all'autorità sanitaria del Paese ricevente (Servizio Veterinario ufficiale e UVAC competenti).

I messaggi sono visibili dall'Autorità veterinaria di origine della partita (Stato membro speditore) che provvede all'inserimento e dall'Autorità veterinaria di destino (per l'Italia Servizio Veterinario ufficiale, UVAC territorialmente competenti e Ministero della Salute).

8. Obblighi Registrazione e Convenzione

Il primo destinatario o lo speditore di partite di cani e gatti deve essere registrato / convenzionato presso l'UVAC competente per territorio, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28/93.

Secondo le procedure del D.M. 20 novembre 2000, deve rispettare il fermo di 48 ore prima di un successivo movimento della partita di animali tra operatori economici ai sensi del Regolamento 1/2005/CE (art. 2 comma 2 lett. s e i).

1) Lo speditore deve comunicare e fornire in tempo utile e comunque prima della partenza della partita alla postazione TRACES territoriale, ubicata presso la sede del Distretto Veterinario di Licata, in via Nestore Alletto 3, tel. 0922 777390 , la documentazione completa documentale, sanitaria e di identità della partita.

Oltre ad essere in possesso delle autorizzazioni e/o registrazioni di Legge.

2) Il primo destinatario deve:

- a. Prenotificare per iscritto (fax) nelle 24 ore precedenti l'arrivo di ogni partita al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC territorialmente competenti;
- b. Comunicare ogni variazione dei dati identificativi e l'eventuale cessazione di attività;

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

c. Verificare all'arrivo degli animali la presenza dei contrassegni identificativi, la loro corrispondenza con la certificazione o documentazione di accompagnamento e la partita (verifica d'identità):

d) disporre dei seguenti documenti:

- Certificati sanitari delle partite introdotte: il certificato è consegnato dal conducente del mezzo di trasporto al primo destinatario all'atto di consegna degli animali
- Registro di carico-scarico: devono essere registrate le informazioni relative ai singoli animali
- Passaporti (se presenti gli animali): il passaporto deve sempre seguire il cane o il gatto per il quale è stato rilasciato
- Documento commerciale di trasporto (CMR): una copia è consegnata al primo destinatario
- Autorizzazione alla detenzione di animali: l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente sulla base delle caratteristiche stabilite dalla normativa regionale e/o comunale
- Iscrizione alla Camera di Commercio: l'iscrizione deve riportare la stessa denominazione per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla detenzione di animali.

In caso di eventuale discordanza è obbligato a;

- segnalare la difformità al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC territorialmente competenti;
- non procedere al frazionamento e alla commercializzazione dell'intera partita introdotta;
- Procedere alla commercializzazione degli animali introdotti solo dopo aver verificato presso l'UVAC competente che detti animali non debbano essere sottoposti a controllo nel caso in cui l'arrivo degli animali non sia stato segnalato nelle 24 ore precedenti all'arrivo;
- Rispettare qualunque disposizione impartita a tutela della salute pubblica o della sanità animale;
- Provvedere all'isolamento dell'intera partita di animali qualora siano presenti soggetti che manifestano sintomi di malattie denunciabili ai sensi delle vigenti disposizioni e chiedere l'immediato intervento del Servizio Veterinario ufficiale territorialmente competente;
- Verificare le modalità con le quali si è realizzato il trasporto sotto il profilo del benessere animale, assicurando, quando necessario, immediate cure agli animali e comunicare al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC territorialmente competenti il mancato rispetto delle prescrizioni relative al benessere animale;

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

9. Misure in caso di discordanza, irregolarità della partita

Le violazioni delle norme relative all'introduzioni di cani e gatti nel territorio italiano devono essere sempre segnalate ai PIF, agli UVAC e agli uffici competenti del Ministero della Salute che attiveranno specifiche procedure.

Se gli animali sono di origine comunitaria l'irregolarità deve essere segnalata all'UVAC competente per territorio che a sua volta segnala all'Autorità competente dello Stato di origine per attivare le opportune verifiche.

Per irregolarità riguardanti animali introdotti in scambio commerciale la normativa comunitaria prevede, contestualmente alla comunicazione dell'irregolarità, la possibilità di attivare una specifica procedura di regolarizzazione.

La procedura di regolarizzazione per gli animali è attivata per il tramite del Servizio Veterinario ufficiale conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 90/425/CEE recepito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 28/93.

Per tutti gli animali introdotti sia a scopo commerciale che a seguito passeggero dai Paesi Terzi in Italia sono previste specifiche procedure di controllo e di comunicazione di irregolarità. Tali procedure sono codificate sulle Linee guida PIF consultabili al sito del Ministero della Salute:

<http://www.salute.gov.it/ministero/sezMinistero>.

- E' prevista la rispedizione della partita all'origine previa autorizzazione della autorità sanitaria competente e di quelle degli Stati membri di eventuale transito.
- E' consentita in ogni caso la regolarizzazione dei certificati e dei documenti, qualora siano le uniche irregolarità riscontrate.

Si riporta di seguito l'Articolo 14 Reg. CE 998/03 ^^ *Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento di cui trattasi. ... Omissis Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente in consultazione con il veterinario ufficiale decide:*

- a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero*
- b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure*
- c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non siano realizzabili.*

Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel territorio della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra decisione amministrativa. ^^

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

10. Trasporto

Il trasporto di cani e gatti su strada, via terra, aerea e marittima effettuato in relazione a un'attività economica rientra nel campo di applicazione del Regolamento 1/2005/CE nel quale rientra anche il trasporto di cani e gatti effettuato da trasportatori registrati finalizzato al turismo venatorio e/o la partecipazione a gare, mostre etc.

Le disposizioni del Regolamento 1/2005/CE non sono applicabili agli animali trasportati direttamente verso o in provenienza da strutture veterinarie.

A) Condizioni Generali di Trasporto

Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili (art. 3 comma 1). previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2005.

B) Obblighi per il Trasportatore di Cani e Gatti

I trasportatori designano una persona fisica responsabile del trasporto (Conducente / Guardiano) e assicurano che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la sua responsabilità possano essere ottenute in qualsiasi momento (art. 5 reg. 1/2005).

Non somministrare sedativi. La somministrazione è consentita solo nel caso in cui sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto previa prescrizione medico-veterinaria (allegato I - capo I - punto 5).

Disporre di un piano di gestione delle emergenze per i lunghi viaggi (art. 11)

Minimizzare i tempi di viaggio, con buona pianificazione (art. 22),

C) IDidoneità di Cani e Gatti al Viaggio

È vietato trasportare cani e gatti non deambulanti, con ferite aperte gravi, con prolapsi e stati fisiologici che creano nell'animale condizioni predisponenti agli effetti nocivi dello stress da trasporto, gravidanza oltre il 90% del periodo normale di gestazione, cordone ombelicale non cicatrizzato (allegato I - capo I - punto 2).

L'idoneità per animali che presentano malattie o ferite lievi, nei casi dubbi, deve essere certificata da un medico veterinario (allegato I - capo I - punto 3 a).

È vietato il trasporto di animali di età inferiore alle 8 settimane, se non accompagnati dalla madre (allegato I - capo I - punto 2 f).

Per il trasporto aereo sono accettati animali di età compresa tra le 8 e le 12 settimane solo se scortati da specifica certificazione medico veterinaria di idoneità al viaggio. Non sono ammesse femmine con cuccioli lattanti o in calore (norme IATA).

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

D) Caratteristiche del Veicolo e Posizionamento dei Contenitori

L'allegato I - capo II definisce le caratteristiche del veicolo e il posizionamento dei contenitori che devono permettere di:

- proteggere gli animali da temperature estreme e variazioni climatiche avverse; evitare la fuga o la caduta fuori degli animali e resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti; assicurare che si possa mantenere la qualità e la quantità dell'aria, garantire l'accesso in modo da consentirne l'ispezione e la cura degli animali; presentare una superficie antisdrucchiolo; fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto

- i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni e i sobbalzi forti. Devono essere fissati in modo da evitare che si spostino durante il trasporto e che l'urina e le feci cadano sugli animali posti a livello inferiore.

- I contenitori utilizzati devono essere di materiale lavabile e disinfettabile e di dimensioni appropriate alla taglia degli animali con il fondo anti sdrucchiolo.

- andranno evitati contenitori per cibo e acqua che possano rovesciarsi e bagnare o imbrattare gli animali.

Gli animali devono essere trasportati in modo da escludere traumi e ogni possibile situazione di stress psico - fisico.

E) Somministrazione di Cibo e Acqua

Canì e gatti devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati a intervalli non superiori a 8 ore (*frequenza e tipologia di alimento, deve essere adattata all'età dei soggetti*).

La valutazione sulla correttezza degli alimenti utilizzati deve essere effettuata da un medico veterinario.

Devono essere disponibili istruzioni scritte e chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua (allegato I capitolo V). L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione (allegato I capo III, punto 2.7).

F) Documentazione e Requisiti Necessari durante il Trasporto

1. Autorizzazione del trasportatore come prevista dagli articoli 10 e 11 (REG. 1/2005): è rilasciata dall'autorità competente del paese di residenza su modello comunitario. Ha validità non superiore a 5 anni ed è rilasciata nella lingua dello stato di rilascio e tradotta in inglese.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

TIPO 1 - viaggi fino a 8 ore.

Per trasportatori di nazionalità italiana l' autorizzazione deve essere accompagnata dalla Check list relativa al veicolo prevista ai sensi dell'allegato I dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008

TIPO 2 - per lunghi viaggi (superiori alle otto ore)

-Certificato di omologazione per i lunghi viaggio rilasciato dall'autorità competente nella lingua dello stato membro di rilascio e tradotto in inglese. Ha validità non superiore a 5 anni.

-Per trasportatori di nazionalità italiana al certificato di omologazione del mezzo deve essere allegata Check list relativa al veicolo prevista ai sensi dell'allegato I dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008.

-Contrassegno con la scritta "ANIMALI VIVI" posto all'esterno del veicolo o sui singoli contenitori.

-Indicazioni scritte sulla somministrazione di cibo e acqua (somministrazione minima ogni 24 ore per il cibo - ogni 8 per l'acqua).

- Certificato sanitario.

- Passaporto per ogni animale della partita.

- Lettera di vettura internazionale: Convention des Marcandises (CMR)

11. Disciplina Sanzionatoria

11.1 Violazioni Penali

REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA (articolo 4 Legge 4 dicembre 2010 n. 201)

Il reato punisce chiunque al fine di procurare a sé o a altri un profitto:

- reiteratamente o tramite attività organizzate, introduca nel territorio nazionale, cani e gatti privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, del passaporto individuale (comma 1)

- trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo cani e gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove previsto, del passaporto individuale (comma 2)

Condizione generale per l'applicazione del reato: fine di conseguire per sé o per altri un profitto.

Condotte sanzionate: introduzione, trasporto, cessione o ricezione.

Sanzione: reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 3.000 a 15.000 euro

Aggravante (comma 3)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

La pena è aumentata se gli animali introdotti in violazione del comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane (tre mesi) o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

Nel caso di condanna o di patteggiamento è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato ed è disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle suddette attività (comma 4)

Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta (comma 5).

A seguito di provvedimento definitivo di confisca gli animali sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5 (comma 6).

- Vedi Tabella Sanzioni 3.1

11.2 Violazioni Amministrative

INTRODUZIONE, TRASPORTO E CESSIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA (articolo 5 Legge 4 dicembre 2010 n. 201)

Condotte sanzionate: introduzione, trasporto e cessione di cani e gatti nel territorio nazionale, sprovvisti di sistema di identificazione e/o in violazione delle norme vigenti (sprovvisti ad esempio di documentazione sanitaria, passaporto ove richiesto, vaccinazione antirabbica).

Sono previste sanzioni amministrative per ogni animale introdotto.

Sanzioni: salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa:

La sanzione non si applica però nel caso in cui le violazioni siano regolarizzate ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, "in caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione" (comma 2)

Irrogazione delle sanzioni amministrative: spetta a Ministero della Salute (tramite gli UVAC e i PIF), Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano negli ambiti delle rispettive competenze.

In caso di accertamento dell'illecito amministrativo, è inoltre ipotizzabile il sequestro dei cuccioli, in base al combinato disposto dall'art. 13, Legge n. 689 del 1981 per cui è possibile per l'organo accertatore "(...) procedere al sequestro

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria” e dall’ art. 20 “È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza - ingiunzione di pagamento”.

È evidente che gli animali trasportati contra legem costituiscono beni la cui detenzione e uso rappresenta violazione amministrativa: ne consegue che è obbligatoria la confisca amministrativa.

Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in idoneo luogo che garantisca loro la tutela della salute e del benessere.

Vedi Tabella sanzioni 3.2

Ulteriori violazioni e relative sanzioni riguardanti l'introduzione di animali, il trasporto, le norme sanitarie, l'identificazione, la tracciabilità, gli adempimenti UVAC, sono riepilogate nelle tabelle dell'allegato 3

12 . Controlli sulle importazioni da Paesi Terzi

È definita importazione l’introduzione nella UE di animali da Paesi Terzi. Le importazioni di cani e gatti provenienti da Paesi Terzi possono avvenire o al seguito del passeggero o come introduzione a carattere commerciale. Le verifiche relative alle importazioni di cani e gatti a seguito del passeggero sono effettuate dagli Uffici della Dogana, mentre le verifiche sulle importazioni a carattere commerciale sono di competenza degli uffici veterinari (PIF).

Le garanzie sanitarie per le importazioni di cani e gatti sono definite dal Regolamento 998/2003/CE, dalla Direttiva 92/65/CEE e dalla Decisione di esecuzione della Commissione (2011/874/UE) del 15 dicembre 2011.

Per essere importati, cani e gatti devono essere identificati (con tatuaggio o microchip) e avere la vaccinazione antirabbica in corso di validità effettuata prima dell’introduzione (almeno da 21 giorni in caso di prima vaccinazione). Inoltre il Regolamento 998/2003/CE stabilisce che dai Paesi terzi non elencati nell’allegato, possano essere introdotti cani e gatti solo dopo aver verificato la titolazione degli anticorpi post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.

Il prelievo di sangue ai fini della titolazione deve avvenire almeno 30 giorni dopo la fine del protocollo di vaccinazione. Il test deve essere effettuato in un laboratorio inserito nell’elenco ufficiale della UE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

(elenco http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm).

Se l'esito del test è favorevole cani e gatti possono essere introdotti nella UE trascorsi tre mesi dalla data in cui è avvenuto il prelievo di sangue. Ogni animale deve essere scortato da un certificato sanitario o, se trattasi di un rientro nella UE, dal passaporto.

Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione degli anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 998\2003, cioè nei tempi di validità della vaccinazione prevista per il tipo di vaccino utilizzato.

Il termine succitato dei tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della comunità.

* L'introduzione di un numero di animali superiore a cinque, anche se al seguito del passeggero, è comunque considerata un'importazione a carattere commerciale

13. Il Trasporto Nazionale di Cani e Gatti

Per trasporto nazionale si intende un trasporto con origine e destinazione sul territorio italiano. I cani devono sempre essere identificati con microchip o tatuaggio. In base alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 - G.U. n. 118 del 21/5/2008, i trasportatori di cani e gatti devono sempre mettere a disposizione delle autorità di controllo i seguenti documenti:

Trasporti inferiori alle 12 ore in conto terzi oppure in conto proprio se superiori ai 65 km fino a 12 ore	<ul style="list-style-type: none"> · AUTORIZZAZIONE a svolgere l'attività di trasportatore: MODELLO TIPO 1 (All. III, Capo I, Regolamento 1/2005) · CHECK LIST relativa al veicolo: (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni) · DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione, e) durata del viaggio
Distanze inferiori a km 65 nell'espletamento di un trasporto in relazione a una attività economica oppure Distanze inferiori 50 km effettuati da allevatori con propri mezzi, dei propri animali, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda.	DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO che specifichi: <ul style="list-style-type: none"> a) origine e proprietà degli animali b) luogo di partenza c) data e ora di partenza d) luogo di destinazione e) durata del viaggio

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO A.S.P. di Agrigento	Procedura della Qualità Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	PRO SIAPZ Num. 7
	Controlli negli Scambi Commerciali Intracomunitari di Cani e Gatti - Benessere nel Trasporto, Adempimenti TRACES-UVAC,	Data di Emissione 10/12/2012
	Pagina	Revisione : 00

Trasporti superiori alle 12 ore -lunghi viaggi-	<ul style="list-style-type: none"> - AUTORIZZAZIONE a svolgere l'attività di trasportatore: MODELLO TIPO 2 (All. III, Capo II, Regolamento 1/2005) - CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE del veicolo: (Modello All. III, Capo IV, Regolamento 1/2005) - DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione, e) durata del viaggio (art. 4, punto 1).
--	--

La partita deve essere scortata da:

- Documento di trasporto previsto dall'art. 4 comma 1 del Regolamento 1/2005/CE
- Documento con indicazioni per la somministrazione di cibo e acqua (viaggi superiori alle 8 ore). L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo la possibilità di contaminazione
- Documento commerciale di trasporto (DDT)

VEICOLO

Il mezzo deve essere contrassegnato in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi tramite scritta "ANIMALI VIVI".

ALLEGATI:

1. Compendio Illeciti penali correlati al reato di traffico illecito di animali da compagnia e all' introduzione illecita
2. Tabella 1 - Vaccini antirabbia in commercio in Italia
Tabella 2- Vaccini registrati in Europa con uso consentito prima dei 3 mesi di età
3. Tabelle 3. 1..2 . ecc. sanzioni violazioni
4. Modello Certificato Sanitario
5. Mod. PA - Comunicazioni UVAC.....
6. Mod. Esecuzione Controlli
7. Indirizzi UVAC - PIF Sicilia
8. Mod. IRP - Regolarizzazione documentazione
9. Mod. rpp - rispedizione all'origine
Es. Modello CMR